

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 990)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, FORTUNATI, RODA, OLIVA, BOSCO, BERTOLI,
MARIOTTI, GALLOTTI BALBONI Luisa, BRACCESI, CENINI, RUGGERI
e VALMARANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modificazione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,
concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 maggio 1959, n. 324, fu introdotto il principio della « scala mobile » nel trattamento del personale statale in attività ed in quiescenza applicandosi il concetto di variabilità dell'indennità integrativa disposta dagli articoli 1 e 2 della legge stessa.

Il primo comma infatti dei due articoli della predetta legge stabilisce la variazione dell'indennità in relazione alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto all'indice del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le fra-

zioni di unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'esperienza ha dimostrato però che l'applicazione delle variazioni nei limiti stabiliti, dà luogo — quando si tratta di diminuzioni — a riduzioni di misura scarsa che implicano però calcoli e conteggi complessi. Perciò si presenta opportuno stabilire che quando la variazione in diminuzione non superi l'unità rispetto alla percentuale che — arrotondata come stabilito nei due articoli — abbia dato luogo a variazione dell'indennità, non si fa luogo alla riduzione.

Vi proponiamo perciò il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa, non raggiunge l'unità ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.